



Z.3 PENSIONE ANTICIPATA (di anzianità)

Che cosa è

La pensione anticipata è una prestazione previdenziale vitalizia che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata ha sostituito dal 2012 la precedente "pensione di anzianità", rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

A chi spetta

Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori parasubordinati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

N.B. per i lavoratori iscritti a fondi speciali, occorre considerare le specifiche norme applicabili.

Requisiti e condizioni

- requisito contributivo: 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini (norma in vigore dal 2016 al 2026).
- Lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996:
 - possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2023 agli incrementi della speranza di vita;
 - se hanno almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa);
 - se la prima rata di pensione che risulta dal calcolo contributivo non è inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (annualmente rivalutato). Per il 2021 l'importo è di € 1.288,78 (€ 460,28 x 2,8).
- Requisito di cessazione dell'attività lavorativa: è previsto per i lavoratori dipendenti, mentre non è richiesto per gli autonomi.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Si definiscono lavoratori precoci coloro i quali hanno maturato 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età.

Requisito contributivo: fino al 31 Dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.

Un altro requisito è il trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;



- invalidità riconosciuta superiore o uguale al 74%;
- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del d. lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea di catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di trasporto pubblico di capienza complessiva non inferiore a nove posti);
- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l'attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
 - operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
 - pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
 - lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d. lgs. 67/2011;
 - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Per questa tipologia di prestazione deve essere presentata, preventivamente, entro il 1° Marzo di ogni anno, una richiesta di riconoscimento del beneficio (condizionata anche dalla disponibilità di fondi). Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento si potrà presentare la domanda di pensione.

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Pensione di anzianità

Abolita dal 2012, continua ad essere percepita da coloro che l'avevano ottenuta in precedenza e può ancora essere chiesta da coloro che soddisfano i requisiti prescritti al 31 dicembre 2011.



Requisiti:

- 40 anni di anzianità contributiva;
- In alternativa, una combinazione (quota) che somma età anagrafica e anzianità contributiva:
 - per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere “quota 96” con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).
 - Per i lavoratori autonomi, invece, è necessario raggiungere “quota 97” con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Decorrenza

I lavoratori dipendenti privati e gli autonomi percepiscono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti la percepiscono dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

In alcuni casi, per le pensioni maturate dopo il 2019 si applica il sistema della “finestra”: la decorrenza slitta fino a 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Come fare domanda

La domanda di pensione può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito con le credenziali SPID.

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato.

Link di riferimento

- INPS, scheda prestazione Pensione Anticipata: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-anticipata>
- INPS, scheda prestazione Pensione di Anzianità: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-di-anzianita>
- INPS, scheda prestazione Pensione per i lavoratori precoci: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-per-i-lavoratori-precoci>

Norme di riferimento

- Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n, 201, art. 24: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/11A16582/sq>
- Pensioni lavoratori precoci, articolo 1, comma 199, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>

(aggiornata al 23 ottobre 2021 / MS)